



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

DISCIPLINARE DI GARA

Disciplinare delle operazioni di selezione dell'affidatario per la realizzazione di un sistema informatico, comprensivo del servizio per la rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del personale e della fornitura dei relativi terminali – CIG 8199425B8D

**R.U.P. Paolo Piccoli
D.E.C. Elena Veludo**

Il Direttore dell'Area Servizi ICT

F.to: Sabrina Luccarini

Il R.U.P.

F.to: Paolo Piccoli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

Articolo 1. Premesse

Con decreto a contrarre Rep.175/2020 prot.42878 dd 30/03/2020, l'Università degli Studi di Trieste (di seguito indicata anche come Università) ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione di un sistema informatico, compresa la fornitura dei relativi terminali, per la rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del personale. La procedura di gara sarà espletata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici abilitati nel settore "SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY". Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Paolo Piccoli, Responsabile del Settore Infrastrutture informatiche e telematiche.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la dott.ssa Elena Veludo, Responsabile del Settore Servizi al personale.

Articolo 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende tre buste virtuali: amministrativa, tecnica ed economica.

Busta amministrativa virtuale

- Allegato 1. Disciplinare di gara
- Allegato 2. Capitolato Speciale d'Appalto, incluso il relativo allegato "A"
- Allegato 3. Schema di contratto
- Allegato 4. DGUE in formato editabile
- Allegato 5. PASS-OE
- Allegato 6. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, c. 8 del Codice
- Allegato 7. Idonea referenza bancaria
- Allegato 8. Dichiarazione anti pantouflage
- Allegato 9. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- Allegato 10. Dichiarazioni Integrative al DGUE
 - per gli operatori economici con idoneità individuale (Allegato 10)
 - per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (Allegato-10-bis)
 - per le imprese ausiliarie (Allegato 10-ter)
 - dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti generali da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (Allegato 10-quater)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

- dichiarazione personale sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti generali da parte di singoli soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (Allegato 10-quinquies)

- Allegato 11. DUVRI
- Allegato 12. Patto di integrità approvato con delibera del C.d.A. del 18/12/2015
- Allegato 13. Codice di comportamento adottato dall'Università

Busta tecnica virtuale

- Allegato 14. Dichiarazione di offerta tecnica
- Allegato 15. Eventuali schede di dettaglio dell'offerta tecnica.

Busta economica virtuale

- Allegato 16. Dichiarazione di offerta economica con dettaglio prezzi unitari
Dichiarazione di Offerta economica generata dal MePA

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica MePA e sul profilo committente dell'Università degli Studi di Trieste:

<https://web.units.it/gare-appalto/procedure/servizi>

2.2 - Chiarimenti

La Stazione Appaltante si impegna a rispondere alle eventuali richieste di chiarimenti, inoltrate dagli operatori economici esclusivamente tramite il portale MePA, che perverranno in tempo utile.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate almeno 10 (dieci) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul predetto portale MePA.

I concorrenti sono tenuti a controllare sulla piattaforma MePA e/o sul profilo committente, con la dovuta diligenza, le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma MePA.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 3. Oggetto dell'appalto

La presente procedura di gara è tesa ad individuare un operatore economico, tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, al quale affidare il servizio per la realizzazione di un sistema informatico compresa la fornitura dei relativi terminali per la rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del personale, incluso il servizio di assistenza e manutenzione.

Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo stimato
Servizio quadriennale di Cloud Computing per l'applicativo di gestione delle presenze	72400000-4	P	€ 55.000,00
Terminali per la rilevazione delle presenze	33513100-0	S	€ 38.000,00
Servizio quadriennale di assistenza specialistica e manutenzione software	72253000-3	S	€ 34.000,00
Servizio quadriennale di manutenzione hw	50300000-8	S	€ 21.000,00
Lavori di cablatura delle postazioni	45314320-0	S	€ 14.500,00
Carte intelligenti	30162000-2	S	€ 7.000,00
Servizio di Formazione	80531000-5	S	€ 9.500,00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Servizio di installazione di attrezzature di registrazione delle presenze	51212000-1	S	€ 4.000,00
Programmatore e stampante smart card	30232000-4	S	€ 2.000,00

La durata, le caratteristiche specifiche del servizio e le modalità di affidamento sono descritte nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

Articolo 4. Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata 4 anni dall'inizio dell'esecuzione del servizio determinata dall'avvenuta consegna del servizio in modalità "base".

Articolo 5. Valore dell'appalto

L'importo a base di gara è di € 185.000,00 per 4 anni di servizio, così come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'importo è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza da rischi interferenti è stato valutato pari a € 300,00 per i 4 anni come specificato all'art. 27 - "Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro" del Capitolato speciale di Appalto, non è soggetto a ribasso.

Il corrispettivo per il servizio richiesto è quello offerto in sede di gara e include ogni onere necessario all'ottimale esecuzione dello stesso.

Il servizio comprende:

- fornitura ed installazione dell'hardware (terminali, stampante, programmatore, smart card ecc.);
- lavori di realizzazione delle cablature di rete come da allegato A del Capitolato Speciale di Appalto;
- servizio quadriennale di erogazione in Cloud in modalità SAAS qualificata da AGID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018;
- servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione dell'hardware;
- servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione del software comprensiva dell'attivazione e di supporto alla configurazione del servizio;
- somministrazione della formazione al personale;

Il canone annuale del servizio in modalità SAAS in Cloud, dovrà essere offerto a corpo, indipendentemente dal numero di utenti, dal traffico dati generato, ecc.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

L'importo a base di gara è valido ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto e non impegna la Stazione Appaltante al raggiungimento dell'importo complessivo di cui sopra. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'operatore economico aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Articolo 6. Opzioni e rinnovi

Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale del contratto.

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, per il tempo valutato strettamente necessario dalla Stazione Appaltante per l'individuazione di un nuovo affidatario. In caso di proroga del contratto, l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 7. Variazioni entro il 20%

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per i lavori di cabatura e posa in opera dei rilevatori, sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le variazioni in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Articolo 8. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche se stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste



alle imprese italiane. Per questi operatori economici, la qualificazione di cui al Codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o G.E.I.E.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per quanto riguarda le aggregazioni, si rimanda anche a quanto specificato nella Determinazione dell'ANAC. 23 aprile 2013, n. 3 ed a quant'altro disciplinato dall'art. 48, c.14 del Codice.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 9. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità (Allegato 12) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.



Articolo 10. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

→ Accesso riservato all'Operatore economico - secondo le istruzioni ivi contenute.

Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposita PASS-OE, cioè del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC - che attesta che il concorrente, per la sola gara in questione, può essere verificato tramite Banca dati AVCpass.

Il PASS-OE dovrà necessariamente essere inserito nella documentazione di gara MePA, nella Busta amministrativa virtuale mediante l'Allegato 5

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1 - Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la mancanza dell'iscrizione.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 2, ed allegato XVII, parte I, lett. a) di almeno una **idonea dichiarazione bancaria** rilasciata da Istituto bancario, attestante specificatamente che: "l'Impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, è solida ed offre sufficienti garanzie sul piano finanziario ed economico per svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto in questione".



Articolo 11. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete oppure di un consorzio ordinario o di un G.E.I.E., i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o componenti il G.E.I.E.;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Articolo 12. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dalle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, utilizzando anche quelli delle consorziate non esecutrici.



Articolo 13. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi del requisito di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, o di presentazione di falsa documentazione, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, tramite il portale MePA, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



Articolo 14. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta in MePA le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3 del Codice.

In caso di aggiudicazione, l'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposita richiesta di subappalto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, indicando l'ammontare dell'importo dei servizi che intende subappaltare e dimostrando l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il mancato possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Articolo 15. Sopralluogo pre-offerta

Al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i concorrenti e nel contempo fornire le informazioni necessarie nella formulazione dell'offerta, alla corretta valutazione, dei costi delle voci relative alla fornitura e posa in opera delle cablature e all'installazione degli apparati, la Stazione Appaltante, ad integrazione delle informazioni già presenti nell'allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto, renderà disponibile a richiesta le planimetrie sintetiche e brevi filmati relativi ai percorsi e zone oggetto degli interventi di cablatura.

A tal fine

1. il partecipante dovrà inviare una richiesta mediante il portale MePA con congruo anticipo, e comunque entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi precedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte, indicando un indirizzo di posta elettronica al quale ricevere il materiale in formato digitale.
2. La Stazione Appaltante invierà, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione integrativa tramite idoneo strumento di invio file.
3. Il concorrente entro 3 giorni dal ricevimento inviare comunicazione sul Portale del MEPA alla Stazione Appaltante di conferma di avvenuto e corretto ricevimento dei file.

Articolo 16. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata dall'Allegato 6 contenente;

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € **3.700,00=**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. L'offerta deve essere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

corredata da tale dichiarazione anche nel caso di garanzia costituita in una delle forme previste dalle sotto riportate lett. a) e b). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, anche le dichiarazioni mendaci rese in sede di gara e la produzione di documentazione falsa, in capo a ciascun concorrente partecipante alla gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:

Unicredit SpA - Filiale Trieste Severo	
IBAN	IT19M0200802223000003623364
SWIFT/BIC	UNCRITM10UC

Coordinate Bancarie per Enti pubblici soggetti a regime di tesoreria unica	
BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DI TRIESTE	
CONTO DI CONTABILITÀ SPECIALE	36968
IBAN	IT77M0100003245231300036968



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

- c. fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria rilasciate rispettivamente da: imprese bancarie o compagnie di assicurazioni, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.
- d. garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- https://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E., ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
4. avere validità per 9 (nove) mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite nell'**Allegato 6** della busta amministrativa virtuale sul portale MePA in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 solo se con firma digitale;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo originale, oppure copia autentica o copia conforme, ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, solo se con firma digitale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate designate ad eseguire le prestazioni dedotte in Capitolato.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata, oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate designate ad eseguire le prestazioni dedotte in Capitolato.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 17. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00= secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 19 dicembre 2018 n. 1174 secondo le istruzioni sempre pubblicate sul sito dell'ANAC, e inseriscono la ricevuta ai documenti di gara nell'**Allegato 9** della busta amministrativa virtuale della piattaforma MePA. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 18. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara



La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma MePA.

Per poter inviare quesiti, comunicazioni e presentare le offerte è obbligatorio utilizzare solamente gli strumenti della piattaforma MePA.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica e tutti documenti richiesti dalla Stazione Appaltante devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sul MePA. L'offerta economica dovrà essere redatta presentando sia l'offerta economica generata dalla piattaforma del MePA sia l'Allegato 16 "Dichiarazione di offerta economica con dettaglio prezzi unitari".

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale con sottoscrizione digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, comunque con sottoscrizione digitale.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Nel rispetto dei vincoli della piattaforma del MePA è consentito presentare direttamente in lingua inglese datasheet, manuali, documentazione tecnica di supporto, brochure, descrizioni di prodotto, guide, ecc.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 9 (nove) mesi** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



Articolo 19. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 20. Documentazione da presentare

Il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara deve obbligatoriamente compilare, ove previsto, e inserire sul MePA, la seguente documentazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante e messa a disposizione dalla Stazione Appaltante:

20.1 Documentazione amministrativa

Busta amministrativa virtuale

- Allegato 1.** Disciplinare di gara
- Allegato 2.** Capitolato Speciale d'Appalto, incluso il relativo allegato "A"
- Allegato 3.** Schema di contratto
- Allegato 4.** DGUE in formato editabile

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, G.E.I.E., da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in ogni caso anche da tutte le eventuali imprese ausiliarie.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto o affittato un ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Al fine di facilitarne la compilazione si è provveduto a inserire la nota "NON PERTINENTE" le parti del D.G.U.E. non richieste ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

- Allegato 5.** PASS-OE
Il PASS-OE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASS-OE relativo all'ausiliaria;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

- Allegato 6.** Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, c. 8 del Codice.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, inserire nello stesso allegato anche la copia autentica o copia conforme, ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, comunque con firma digitale, della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.
- Allegato 7.** Idonea referenza bancaria
- Allegato 8.** Dichiarazione antipantouflage
- Allegato 9.** Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- Allegato 10.** Dichiarazioni Integrative al DGUE
- per gli operatori economici con idoneità individuale
 - per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva
 - per le imprese ausiliarie
 - dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti generali da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice
 - dichiarazione personale sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti generali da parte di singoli soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice
- Allegato 11.** DUVRI
- Allegato 12.** Patto di integrità approvato con delibera del CdA del 18/12/2015
- Allegato 13.** Codice di comportamento adottato dall'Università

Busta tecnica virtuale

- Allegato 14.** Dichiarazione di offerta tecnica
- Allegato 15.** Eventuali schede di dettaglio delle caratteristiche tecniche

Busta economica virtuale

- Allegato 16.** Dichiarazione di offerta economica con dettaglio dei prezzi unitari
Dichiarazione di Offerta economica generata dal MEPA

20.2 Documentazione amministrativa e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- originale o copia autentica o conforme all'originale (in ogni caso con sottoscrizione digitale) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato capogruppo;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- dichiarazione che tutte le imprese non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma.

ConSORZI ordinari o G.E.I.E. già costituiti:

- originale o copia autentica o conforme all'originale (in ogni caso con sottoscrizione digitale) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E., con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti;
- dichiarazione che tutte le imprese non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma.

Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti

- dichiarazione resa da tutte le imprese costituendi attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capofila;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. che tutte le imprese non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- originale o copia autentica o conforme all'originale (in ogni caso con sottoscrizione digitale) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.



82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione che tutte le imprese non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- originale o copia autentica o conforme all'originale (in ogni caso con sottoscrizione digitale) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione che tutte le imprese non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: originale o copia autentica o conforme all'originale (in ogni caso con sottoscrizione digitale) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con



mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: originale o copia autentica o conforme all'originale (in ogni caso con sottoscrizione digitale) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

20.3 Documentazione di offerta tecnica

La busta tecnica virtuale contiene, a pena di esclusione, la Dichiarazione di offerta tecnica (**Allegato 14**) contenente un documento con tutte le informazioni complete e pertinenti richieste all'art. 3 e relative sotto articolazioni del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) comprensive di:

1. Descrizione dell'applicativo in Cloud (nome commerciale, informazioni utili ad identificare le caratteristiche e funzionalità, quali architettura software, modalità di integrazione dei dati, ecc.)
2. Piano di Realizzazione (come definito all'art. 3 del Capitolato Speciale) dove devono essere descritte le modalità implementative con le relative tempistiche.
3. Requisiti migliorativi dell'applicativo erogato in SAAS
4. Descrizione della componentistica hardware. In particolare dovranno essere indicati i nomi dei prodotti hardware offerti (marca e modello dei terminali, stampanti etc)
5. Requisiti migliorativi dei terminali
6. Descrizione delle modalità di erogazione dei Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione (come definito all'art. 3.3 del Capitolato Speciale)
7. Requisito migliorativo relativo al Servizio di Assistenza e Manutenzione
8. Descrizione del Servizio di Formazione (come definito all'art. 3.4 del Capitolato Speciale).



9. Requisiti migliorativi relativo al Piano di Formazione

Da tale documento contenente le informazioni caratteristiche tecniche complete, pertinenti e riferite esclusivamente ai prodotti e soluzioni oggetto dell'offerta, dovrà essere possibile per la Commissione giudicatrice, evincere chiaramente e senza ricorrere a "procedimenti interpretativi" la presenza di tutti i requisiti obbligatori richiesti nel CSA nonché le caratteristiche ed i requisiti migliorativi oggetto di valutazione tecnica di cui alla tabella del successivo art. 21.

A pena di esclusione, le soluzioni proposte dovranno rispettare tutti i requisiti obbligatori e le specifiche funzionalità richieste nel Capitolato Speciale.

Il concorrente, nell'offerta tecnica, se lo ritiene opportuno, può includere, nei limiti dello spazio offerto dalla piattaforma MEPA, documentazione standard della tecnologia proposta (Allegato 15). Nel fare riferimento a questa documentazione, nell'Allegato 14 il concorrente deve evidenziare il riferimento (nome cartella/nome file/pagina o paragrafo). Il contenuto informativo di riferimenti troppo vagamente identificati potrebbe non venir preso in considerazione nella fase di valutazione.

A pena di esclusione, tutti i documenti che formano l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e inseriti nell'**Allegato 14 - Dichiarazione di offerta tecnica** della busta virtuale tecnica del MePA.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune,
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di



organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara,

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

20.4 Documentazione di offerta economica

La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione contiene l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente secondo l'**Allegato 16 - Dichiarazione di offerta economica**. Tale dichiarazione consente di esplicitare gli importi delle singole opere e calcolare il costo totale della soluzione proposta. **Inoltre va compilata obbligatoriamente anche l'offerta economica generata dalla piattaforma MePA.**

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e inserita nella busta virtuale economica del MePA.

Nella compilazione della scheda di dettaglio dei prezzi (Allegato 16) il concorrente dovrà indicare:

- Costo unitario dei componenti la fornitura hardware
- Costo a corpo della posa in opera dei rilevatori (sulla base di quelli di cui è prevista la posa nell'allegato A)
- Costo a corpo della fornitura e posa in opera dei cablaggi di cui all' allegato A
- Costo giornaliero della somministrazione della formazione
- Costo giornaliero delle figure per l'assistenza specialistica
- Costo a corpo per la configurazione iniziale del servizio in modalità SAAS
- Canone annuo del servizio quadriennale di erogazione del servizio in modalità SAAS;
- Canone annuo del servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione del software
- Canone annuo del servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione hardware;

I costi espressi in euro, esclusivamente con due decimali, si intendono al netto dell'IVA;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

I prezzi indicati per i componenti hardware devono rimanere validi, ai fini di eventuali ulteriori acquisti, per l'intera durata contrattuale;

I prezzi indicati devono essere comprensivi dei costi di consegna e di ogni altro onere che resta esclusivamente a carico dell'operatore economico affidatario.

L'offerta economica generata dal MEPA nel suo complesso dovrà riportare i seguenti elementi:

- a) a pena di esclusione, l'importo complessivo offerto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) i costi per la sicurezza da rischi interferenziali pari a Euro 300,00 (non soggetti a ribasso);
- c) a pena di esclusione, anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) a pena di esclusione, i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Gli importi delle 4 macro-voci sopra descritte dovranno coincidere con gli importi indicati nell'allegato 16 - Dichiarazione dell'Offerta Economica

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei conteggi degli importi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari indicati nella Dichiarazione dell'offerta economica (Allegato 16) e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, le somme in calce alle colonne del predetto foglio. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello offerto come "TOTALE" dell'offerta economica generata dal MePA, tutti i prezzi unitari indicati nell'Allegato 16 saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte pari e offerte in aumento. Il ribasso si intende unico sull'intero valore dell'appalto.

Articolo 21. Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70 punti



Offerta economica	30 punti
Totale	100 punti

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 (caso a. dell'esempio sotto riportato), e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9 (caso b. dell'esempio sotto riportato).

Ad esempio:

- a. 64,42412 viene arrotondato a 64,42
- b. 64,42512 viene arrotondato a 64,43

21.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

		D	T
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO Discrezionale MAX	PUNTEGGIO Tabellare
1	Punteggi assegnabili al piano di realizzazione di cui all'art 3 del CSA	Tot. 15	
1.1	Descrizione dell'architettura hardware e software offerta ((Modalità di integrazione dei dati (organigramma, risorse umane, ruolo giuridico, afferenza, incarichi di responsabilità, assenze con effetti economici, compensi accessori), SLA certificati superiori a quelli obbligatori, ecc), altri ele-	7	



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

	menti non vincolanti che possono contribuire alla gestione ottimale dei processi ed all'economia delle procedure)		
1.2	Riduzione dei tempi di consegna delle due fasi e avviamento operativo rispetto a quanto previsto in capitolato	4	
1.3	Il concorrente sta già erogando altri servizi analoghi in cloud in modalità SAAS (indicare la numerosità dell'utenza ed eventuale qualificazione AGID)	4	
2	Punteggi assegnabili al Piano di Formazione di cui all'art 3.4 del CSA	Tot. 4	
2.1	Piano di Formazione offerto (da dettagliare)	2	
2.2	Disponibilità, senza ulteriori oneri per il Committente, di un tutorial in formato digitale per la formazione dei nuovi utenti finali	2	
3	Punteggi assegnabili per le caratteristiche che apportano miglioramenti rispetto ai requisiti obbligatori del Servizio relativo all'applicativo di cui all'art. 3.1 del CSA	Tot. 27	
3.1	Disponibilità, senza ulteriori costi, di client per le postazioni di ufficio che permetta di effettuare la timbratura di entrata ed uscita, con identificazione del pc utilizzato		5
3.2	Disponibilità, senza ulteriori costi, di una App di visualizzazione delle timbrature su dispositivi mobili (Android e Ios)		3
3.3	Possibilità di timbratura geolocalizzata tramite un portale accessibile, oppure tramite App usando dispositivi mobili (tablet e smartphone), messa a disposizione senza ulteriori costi dal fornitore		4
3.4	Trasferimento automatizzato al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi al personale nei formati richiesti dal succitato Dipartimento		3
3.5	Importazione telematica dei certificati di malattia con l'ente previdenziale INPS		4



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

3.6	Disponibilità a listino di dispositivi fisici portatili con geolocalizzazione che dovranno inviare le timbrature all'applicativo di gestione presenze	3	
3.7	Disponibilità senza ulteriori oneri di un sistema di Trouble Ticketing per la segnalazione di malfunzionamenti		1
3.8	Gestione di ulteriori 1-2 livelli di autorizzazione oltre ai 3 livelli richiesti come requisiti obbligatori (fino ad un totale 5 livelli)		2 per ogni ulteriore livello (max 4 pt)
4	Punteggi per le caratteristiche che apportano miglioramenti rispetto ai requisiti obbligatori dei terminali di cui all'art.3.2 del CSA	Tot. 21	
4.1	Terminali con piattaforma open source	3	
4.2	Modulo BLE (Bluetooth Low Energy) installato	2	
4.3	Accessibilità diretta ai dati rilevati dal singolo terminale in caso di interruzione di servizio della rete dati (scheda SD o chiavetta USB) – dettagliare la modalità di accesso	3	
4.4	Configurabilità dei terminali tramite interfaccia web e/o altra modalità da remoto (dettagliare)	4	
4.5	Comunicazione tra rilevatori e server mediante protocolli standard e documentati, senza necessità di software di acquisizione proprietari per acquisire le transazioni	5	
4.6	Disponibilità, a listino, per i rilevatori presenze oggetto della fornitura di un modulo aggiuntivo per la lettura delle impronte digitali che preveda la funzionalità di verifica dell'impronta mediante confronto del template con quello memorizzato nella smart card dell'assegnatario. Tale funzionalità deve poter essere attivata o disattivata, senza che questo pregiudichi il normale funzionamento del rilevatore presenze. I		4



	dati biometrici devono essere memorizzati esclusivamente nella smart-card		
5	Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software di cui all'art 3.3 del CSA	Tot. 3	
5.1	Descrizione dell'organizzazione del servizio dal quale si evincano caratteristiche migliorative rispetto a quanto previsto obbligatoriamente	3	

21.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per ciascuna offerta presentata dai concorrenti, cioè per ciascuno dei sub-elementi qualitativi di cui alla tabella sopra riportata, ciascun commissario esprime il proprio giudizio per ciascun sub-elemento di valutazione contenuto in tutte le offerte secondo lo schema che segue, che tiene conto della valutazione del livello di gradimento, attribuendo quindi discrezionalmente i coefficienti variabili tra 0,00 e 1,00:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
ottimo	1,00
molto buono	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
parzialmente sufficiente	0,30
Non valutabile	0,00

La media aritmetica dei coefficienti espressi dai commissari va poi moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-elemento preso in esame.

21.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare



$$\begin{array}{l} C_i \text{ (per } R_i \leq R_{soglia}) = X (R_i / R_{soglia}) \\ C_i \text{ (per } R_i > R_{soglia}) = X + (1,00 - X) [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})] \end{array}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

R_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

R_{max} = valore del ribasso più conveniente

21.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai sub-elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio o sub-criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente è quindi dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio complessivo dell'offerta tecnica nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, cioè ricalcolato proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = (C * 70) / A$$

dove:



X = punteggio ricalcolato dell'offerta tecnica in esame,
C = punteggio provvisorio attribuito originariamente all'offerta tecnica in esame,
A = punteggio provvisorio più alto conseguito fra tutti i concorrenti ammessi.

21.5 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta virtuale amministrativa - verifica documentazione amministrativa

In considerazione che per le procedure telematiche di evidenza pubblica comportano:

- a. la “tracciabilità” di tutte le operazioni e, pertanto, modifica anche l’approccio e la soluzione di eventuali errori/omissioni formali-procedimentali;
- b. un iter di gara più sicuro garantendo l’inviolabilità e la segretezza delle offerte con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti;

l’apertura delle buste virtuali sul MePA avranno luogo in seduta pubblica telematica presso una sala di un edificio del Comprensorio universitario di P.le Europa 1 in Trieste. L’esatto giorno ed ora saranno pubblicati sulla piattaforma MePA almeno il giorno prima della seduta di apertura dei plichi virtuali- in modo che i concorrenti possano partecipare pubblicamente anche alle sedute virtuali telematiche.

Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno vedere lo stato di avanzamento delle attività del Seggio/Commissione di gara attraverso l’accesso alla piattaforma MePA.

Tutte le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante MePA.

Nella prima seduta di gara il Seggio di gara procederà in seduta pubblica telematica ad aprire le buste virtuali amministrative e a controllare la completezza formale della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a verificare la conformità sostanziale della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; questa fase potrà essere effettuata anche ad opera del solo RUP e/o suoi collaboratori, i quali procederanno alla fine, ove necessario e previa verifica da parte del RUP, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Delle attività svolte saranno redatti appositi verbali.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, attraverso la piattaforma MePA, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo fosse necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.6 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, ovvero del Regolamento di Ateneo per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara,



approvato con DDG 29/07/2019 n. 479/2019, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a tre commissari di cui uno presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica sul profilo committente la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21.7 - Apertura delle buste virtuali Tecnica ed Economica – valutazione delle Offerte tecniche ed economiche

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche.

In una o più sedute la Commissione giudicatrice procederà quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'importo economico complessivo offerto, sarà collocato primo in graduatoria provvisoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla sola offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria provvisoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice chiude la seduta: il RUP quindi procederà secondo quanto indicato al successivo comma.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP (che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice) i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali Amministrativa e Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- non sottoscritte digitalmente,
- espresse in modo indeterminato,
- espresse con riferimento ad altra offerta propria o di altri,
- irrivalenti rispetto a quanto prescritto dal Disciplinare di gara.

I prezzi unitari offerti, come indicati nel foglio dell'**Allegato 16**, eventualmente corretti con lo stesso meccanismo appena descritto sopra, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

21.8 - Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice e/o degli uffici dell'Amministrazione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



Il RUP, anche con il supporto della commissione e/o degli uffici dell'Amministrazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

Articolo 22. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche**

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto in forma telematica avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Articolo 23. Referenti e contatti

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara devono essere inviate esclusivamente sul portale del MePA.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Paolo Piccoli - Responsabile Settore Infrastrutture Informatiche e telematiche

E-mail: gara.rilevatori@units.it

tel. 040 558.3320